Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Estratto della Delibera del Consiglio n. 354/206 del 14 febbraio 2006

Considerato che:

a) l'art. 25, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, dispone: *"L'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro. Per lavori di importo compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro l'amministrazione può richiedere l'atto di collaudo, anziché il certificato di regolare esecuzione, solo qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto.";*

b) l'"*accertamento della regolare esecuzione dei lavori*" ben rientra, per espressa previsione normativa, nelle mansioni del direttore dei lavori, che si concludono all'atto della relazione sul conto finale;

c) l'emissione del certificato di regolare esecuzione - sostitutivo del collaudo - è da ritenersi prestazione aggiuntiva rispetto alle prestazioni di cui alla lettera **L** di tab. B (*direzione lavori, assistenza al collaudo*) allegata al DM 04.04.2001, poiché costituisce atto di certificazione che ha la stessa valenza del collaudo tecnico amministrativo, con conseguente assunzione di responsabilità diversa ed ulteriore rispetto alle mansioni ordinarie della D.L.;

d) l'emissione del certificato è prevista successivamente alla redazione del conto finale, ovvero dopo un periodo dalla fine dei lavori fissato dal capitolato speciale d'appalto, per consentire di rilevare eventuali incongruità o difetti dell'opera in fase di utilizzo, ciò che comporta l'autonomia, anche temporale, dei due atti;

e) la prestazione "redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori" non è espressamente tariffata da alcuna normativa vigente;

f) gli onorari spettanti al collaudatore sono definiti dall'art. 19-b della L. 2 marzo 1949, n. 143: *"Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C (... omissis ...);*

g) l'art. 5, comma 1 della L. 2 marzo 1949, n. 143, dispone: *"Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia."*;

h) la stesura del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori comporta un minore impegno del professionista in quanto tratta lavori di cui lo stesso ha perfetta conoscenza per averli personalmente diretti;

il Consiglio delibera

- di valutare in via analogica l'onorario per tale prestazione pari a quanto previsto per lo svolgimento del collaudo di cui all'art. 19-a della L. 143/1949 (tabella C), con applicazione della riduzione prevista dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nella misura massima;
- di prevedere il rimborso delle spese a pié di lista;
- di ritenere la scheda H della "Guida alla compilazione delle parcelle" valida per i soli casi di collaudo amministrativo di lavori e forniture.

www.tn.archiworld.it
infotrento@awn.it
38100 Trento
Galleria dei Legionari, 4
Tel. 0461.236364
Fax 0461.265274
C.F. 80016530224